



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LO “SBLOCCA CANTIERI”:

**Novità in materia di appalti pubblici ed edilizia,
profili di responsabilità e prospettive**

TORINO, 15 novembre 2019

Le novità in materia di progettazione

Ing. Marianna MATTA

OBIETTIVI

... con riferimento a..


PROGETTAZIONE LLPP




PROGETTAZIONE LLPP

...esamineremo..

Stato attuale




D.Lgs. 50/16




**d.l. 32/19
L. 55/2019**

Sviluppi



Regolamento



**Art. 216
c. 27 octies**

Stato attuale...

alla luce del precedente...

D.Lgs. 50/2016 modificato e integrato dal

D.Lgs. 56/2017



d.l. 32/2019



L. 55/2019

*...come e perchè si
è arrivati alla
formulazione attuale
dello sblocca
cantieri?....*

PROGETTAZIONE

Art. 23 c.1

What?


La **progettazione** in materia di lavori pubblici si articola, **secondo tre livelli** di **successivi approfondimenti tecnici**:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

N.B.



*...rispetto all'ex art. 93 c. 1 del D.Lgs. 163/06 non si parla più, nel Codice, di **Documento Preliminare alla Progettazione – DPP** - ..*

Definizione ?

Art. 3 c.1

What?

ggggg-ter) «**unità progettuale**», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto

Art. 23 c.1

Why?

La **progettazione** è intesa ad assicurare: <...>

- a) il soddisfacimento dei **fabbisogni** della collettività
- b) la **qualità** architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la **conformità** alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

Why?

Art. 23 c.1

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il **progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture**

“BIM”: Building Information Modeling

Who?

Art. 23 c.2

Per la **progettazione di lavori di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

*Dalla lettura dei commi 1 e 2 del Codice appare chiaro l'importanza che il legislatore ha voluto assegnare ad una **corretta progettazione***

Alla base della scrittura del Codice è stato assunto l'assioma secondo il quale

*la qualità dell'**OPERA PUBBLICA**
è garantita dall'obbligo che la procedura di
gara avvenga sulla base del progetto
esecutivo adeguato e verificato*

commento

Dall'esame dei contenuti previsti nei tre livelli progettuali si evidenzia infatti la chiara volontà del legislatore ad approfondire sin dalla prima fase progettuale tutti gli studi necessari

Sin dal 2006 è stato "APPESANTITO" il primo livello di progettazione per poter "risolvere" il prima possibile eventuali interferenze e programmare correttamente le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera....

INFATTI....

commento

Ante D.Lgs.50/16...

Ex D.Lgs. 163/06

TRE livelli progettuali

PROGETTO PRELIMINRE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. 207/10

Definiva i contenuti dei livelli progettuali (artt. da 15 a 43)

Prevedeva all'art. 15 la possibile redazione di un

PROGETTO di FATTIBILITA'

..consentiva la programmazione LLPP....

Post D.Lgs.50/16...

D.Lgs. 50/16

? regolamento?

TRE livelli progettuali

***PROGETTO di FATTIBILITA'
ALTERNATIVE PROGETTUALI***

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23 c.5 ante D.Lgs. 56/17...

Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. <...>

Il progetto di fattibilità comprende <...> schemi grafici e le relative **stime economiche** <...>.

Art. 23 c.3 ante L. 50/19...

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i **contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**.

.....entro ... ??????.....

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 23 c.3

Ex Art. 216 c.4

<...> continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (**articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione**) e titolo XI, capi I e II (**articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale**), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, **con esclusione dell'articolo 248, del D.P.R. 207/10.....**

.DAL 2016 REGIME TRANSITORIO.. TUTTORA TALE...

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 23 c.3

Ex Art. 216 c.4

<...> continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (**articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione**) e titolo XI, capi I e II (**articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale**), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, **con esclusione dell'articolo 248, del D.P.R. 207/10.....**

.DAL 2016 REGIME TRANSITORIO.. TUTTORA TALE...


Erano vigenti disposizioni di fatto non applicabili in quanto ancora prive di contenuti... VEDI PFTE.....

Era necessario il decreto sui contenuti minimi dei tre livelli progettuali.....

.....Occorreva completare il dettato normativo regolamentare per dare piena attuazione alla norma codicistica.. peraltro già vigente....

commento


...e infatti.....




*...nel 2016 viene predisposto un **primo SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE** recante*

“Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali ai sensi dell’articolo 23 c. 3 del Codice

.....testo piuttosto articolato e complesso



...nel 2017 il Consiglio di Stato, con parere n. 22 del 10 gennaio 2017 precrive come vincolanti per la stesura finale I PARERI DELLA CONFERENZA UNIFICATA E DI ITACA




....in particolare si introducevano elaborati progettuali non “noti” al Codice....

ad esempio...

- QUADRO ESIGENZIALE

- DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (cosiddetto DocFAP)




...si avvia un percorso di CONFRONTO SU TAVOLI TECNICI per la stesura di un testo condiviso da portare in sede di Conferenza Unificata.....

... TUTT'OGGI in essere.....

.....tra le questioni più complesse vi erano alcune previsioni regolamentari apparentemente non perfettamente in linea con il Codice vigente....

Art. 3 c.1 post D.Lgs. 56/17...

ggggg-quater) «**documento di fattibilità delle alternative progettuali**», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;



....documento ad oggi ancora privo di contenuto...

Art. 3 c.1 post D.Lgs. 56/17...

ggggg-nonies) «**quadro esigenziale**», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

Art. 23 post D.Lgs. 56/17...


C.3 <....> Con il decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il **contenuto minimo** del **quadro esigenziale** che devono predisporre le stazioni appaltanti. <....>

Art. 23 post D.Lgs. 56/17...


c.3 bis Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, **è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro**. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Art. 23 c.5 post D.Lgs. 56/17...

Il **progetto di fattibilità' tecnica ed economica** individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione <....>




*...si forniva una possibile soluzione alla sovrapposizione dello studio delle alternative progettuali a tutte le casistiche..... **PESANTE!***



*...nel **2018** è pubblicato il:*


DECRETO MIT PER LA PRGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E DEI REALTIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI



...intanto proseguiva il confronto con MIT e CSLL per la definizione dei contenuti dei livelli progettuali...

Art. 23 c.3 post L. 55/19...

Con il **regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies** sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4



Regolamento Unico!

Art. 23 c.3bis post L. 55/19...

Con **ulteriore decreto** del **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.


...probabile svista...

Art. 23 c.5 post L. 55/19...


Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. **Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35.**

Art. 23 c.5 post L. 55/19...


Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le **indagini e gli studi necessari** per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, **secondo le modalità previste nel regolamento** di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.



...Nel Regolamento sono definite le modalità per le indagini...



***Limitazione ai casi di
obbligo di stesura del
DOCFAP!***



***Quando è previsto, il
DOCFAP precede il PFTE e
ne definisce la soluzione
progettuale da svilupparsi***

...BOZZA

Regolamento Unico..?.

...alcuni CENNI.....PUNTI FERMI

1. Definizione del **DIP: Documento di Indirizzo alla Progettazione**, propedeutico per gli affidamenti di lavori
2. definizione contenuti del DOCFAP, documento, qualora previsto dal Codice, propedeutico alla successiva fase di sviluppo della progettazione di primo livello (PFTE)

1. Definizione del **DIP: Documento di Indirizzo alla Progettazione**, propedeutico per gli affidamenti di lavori
2. definizione **contenuti del DOCFAP**, documento, qualora previsto dal Codice, propedeutico alla successiva fase di sviluppo della progettazione di primo livello (PFTE)
3. Previsione di un **progetto di fattibilità tecnico economica “semplificato”** per consentirne la redazione anche per la programmazione

4. Definizione del **Quadro Economico** di progetto mediante idonea articolazione delle voci
2. definizione di documenti contrattuali precisi
3. separazione tra capitolato speciale di appalto e contratto
4.

CRITICITA'

1. Necessità di adeguamento conseguente del decreto programmazione LLPP e servizi
2. revisione articolo 32 comma 14 bis
3. COORDINAMENTO TESTI

L. 55/19: ulteriori previsioni

FASE SPERIMENTALE fino al 31/12/2020...

I **contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturali e/o impiantistiche** possono essere affidati sulla base del progetto DEFINITIVO costituito almeno da:


- relazione generale
- elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- computo metrico estimativo

→ BSC *...possibile risoluzione al c. 3 bis del codice "dimenticato?"*

FASE SPERIMENTALE fino al 31/12/2020...

I soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare le relative procedure di affidamento **anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.**


Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.



Possibile PARCO PROGETTI DI CUI DOTARSI!

FASE SPERIMENTALE fino al 31/12/2020...


I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le **procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori** nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo



Può essere dato avvio alla fase di esecuzione lavori o di progettazione e quindi di erogazione di un servizio anche in assenza delle risorse utili per la cantierizzazione dell'opera

FASE SPERIMENTALE fino al 31/12/2020...

Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori



Possibile APPALTO INTEGRATO...

.....grazie per l'attenzione....